

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1364/2013 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2013

**che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'utilizzo di novellame non biologico e di seme non biologico di molluschi bivalvi nell'acquacoltura biologica**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 15, paragrafo 2, e l'articolo 40,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 834/2007 stabilisce le prescrizioni fondamentali relative alla produzione biologica di alghe marine e di animali di acquacoltura. Le norme dettagliate per l'attuazione di tali prescrizioni sono stabilite dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione<sup>(2)</sup>.
- (2) Tra novembre 2012 e aprile 2013, alcuni Stati membri hanno presentato domande di revisione delle norme riguardanti i prodotti, le sostanze e le tecniche che possono essere utilizzati nell'ambito della produzione dell'acquacoltura biologica. Tali richieste devono essere valutate dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica istituito dalla decisione 2009/427/CE della Commissione<sup>(3)</sup>; sulla base di tale valutazione, la Commissione intende esaminare la necessità di un'eventuale revisione di dette norme nel 2014.
- (3) In alcune di tali richieste si dichiarava che sul mercato non erano disponibili quantitativi di novellame e di seme di molluschi biologici sufficienti per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 25 *sexies* e 25 *sexdecies* del regolamento (CE) n. 889/2008.
- (4) Poiché il novellame e il seme di molluschi biologici continuano a non essere disponibili in quantità tali da permettere la continuità, evitare l'interruzione della produzione dell'acquacoltura biologica nell'Unione e consentire il tempo necessario per l'ulteriore sviluppo del mercato di novellame e di seme di molluschi biologici, è giustificato, in attesa del parere degli esperti, rinviare di un anno, fino al 31 dicembre 2014, l'applicazione della percentuale del 50 % di cui all'articolo 25 *sexies*, paragrafo 3, e all'articolo 25 *sexdecies*, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 889/2008.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

1) all'articolo 25 *sexies*, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La percentuale massima di novellame non biologico introdotto nell'allevamento è pari all'80 % entro il 31 dicembre 2011, al 50 % entro il 31 dicembre 2014 e allo 0 % entro il 31 dicembre 2015.»

2) all'articolo 25 *sexdecies*, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, la percentuale massima di seme di molluschi bivalvi proveniente da incubatoi non biologici che può essere introdotta nelle unità di produzione biologica è pari all'80 % entro il 31 dicembre 2011, al 50 % entro il 31 dicembre 2014 e allo 0 % entro il 31 dicembre 2015.»

<sup>(1)</sup> GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione 2009/427/CE della Commissione, del 3 giugno 2009, che istituisce il gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (GU L 139 del 5.6.2009, pag. 29).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

---